

CONDIZIONI GENERALI

1. Oggetto e disciplina applicabile	2
2. Corrispettivo.....	2
2.2 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	2
2.3 Variazioni nell'esecuzione della fornitura.....	2
3. Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali.....	3
4. Stipula del contratto	3
6. Tracciabilità dei pagamenti	4
7. Obbligazioni generali dell'Operatore Economico	4
8. Garanzia definitiva	5
9. Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali e risoluzione	5
10. Recesso	5
11. Penali.....	6
12. Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto	6
13. Clausola risolutiva espressa	6
14. Controversie	7
15. Trattamento dei dati personali	7
16. Clausola finale.....	7
17. Rinvio ad altre norme.....	7

1. Oggetto e disciplina applicabile

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i Contratti conclusi tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito ASU FC) e i Fornitori, aventi ad oggetto la prestazione di Servizi come specificato nel relativo Capitolato tecnico e nella richiesta di offerta.

I rapporti tra le parti sono regolati dalle seguenti fonti:

- a) in caso di Ordine Diretto (O.D.): modulo d'ordine e dal catalogo relativo al Servizio (se previsto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA);
- b) in caso di Richiesta di Ordine (R.D.O.): proposta dell'Operatore Economico e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante (P.O.);
- c) disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- d) disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- e) altre disposizioni, anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per ASU FC, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza e che formano parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto;
- f) Codice civile (di seguito c.c.) ed altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, nonché, in generale, le disposizioni legislative italiane.

2. Corrispettivo

In caso di O.D., il corrispettivo corrisponderà a quanto indicato nel catalogo dell'Operatore Economico (ove previsto). In caso di acquisto tramite R.D.O., il prezzo sarà quello dell'offerta dell'Operatore Economico formulata in risposta alla richiesta del P.O.

Il corrispettivo comprende:

- l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dall'Operatore Economico e/o da soggetti terzi da questi incaricati;
- le spese e gli oneri di trasporto e/o di consegna, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- tutti i servizi connessi indicati nel Capitolato tecnico e, in generale, quanto previsto nelle presenti Condizioni generali di Contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del Contratto devono intendersi compresi nel prezzo. L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti di prezzo indicati nel catalogo, nel caso di O.D, ovvero concordati tra le Parti, in caso di R.D.O.

2.2 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. A partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. Ai fini di eventuali richieste di adeguamento del costo della vita, le stesse potranno essere concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di revisione.

3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività dell'impresa (costi organizzativi, costi dei materiali e di attrezzature, costi per il personale, ecc.) e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta. Si cita, a scopo esemplificativo, la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro nazionale o locali per il personale dipendente.

2.3 Variazioni nell'esecuzione della fornitura

I dati di attività/consumi indicati nel Capitolato tecnico, di cui agli atti, sono da intendersi presunti ed indicativi.

È facoltà di ASU FC richiedere, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il cd. "quinto

d'obbligo", alle medesime condizioni contrattuali senza che l'Operatore Economico possa far valere la risoluzione del Contratto medesimo, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'Operatore Economico.

Il documento di accettazione del Servizio, sottoscritto dal P.O. e contenente gli elementi essenziali del contratto, è assoggettato, in conformità al d.P.R. n. 642/1972, ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 (sedici/00) ogni quattro pagine (100 righe), fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, D.lgs. n. 460/1997.

Sull'Operatore Economico grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo asu.fc@certsanita.fvg.it, la relativa attestazione (in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E).

In caso contrario ASU FC provvederà all'invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'imposta di bollo è condizione necessaria per l'esecuzione contrattuale, che decorre dall'emissione dell'ordine via P.E.C.

4. Stipula del contratto

Ad intervenuta adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione e nel rispetto dei termini di legge, si procede alla stipulazione del Contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Operatore Economico è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, la seguente documentazione:

- a) laddove richiesta, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- b) documentazione di cui all'art. 17, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- c) comunicazione del domicilio digitale;
- d) comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010.

La mancata presentazione della documentazione richiesta determina la decadenza dell'aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizioni risolutive espresse.

In caso di mancata stipula ovvero di mancato versamento delle spese inerenti al Contratto entro il termine fissato, l'Operatore Economico decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio viene scisso con comunicazione scritta di ASU FC, che pone a carico del medesimo le eventuali ulteriori spese previste.

5. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento, come stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

L'Operatore Economico si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti.

Ove non diversamente disposto, il Prezzo verrà fatturato dall'Operatore Economico alla Data di accettazione della fornitura.

Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà contenere il riferimento all'Ordine ossia alla R.D.O. a cui si riferisce, C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e C.U.P. (Codice Unico di Progetto), ove previsto, alla data di prestazione dei servizi alla data del certificato di verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei servizi resi e dovrà essere intestata e spedita ad ASU FC.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),
Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303
Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7ROS
CIG indicato nei documenti di gara
CUP (se previsto) indicato nei documenti di gara
N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.

Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17^{ter} del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolare esecuzione del Servizio, la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

6. Tracciabilità dei pagamenti

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/ subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni bancarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, co. 9-*bis*, L. n. 136/2010 s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

7. Obbligazioni generali dell'Operatore Economico

Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire tutte le attività oggetto del Contratto con diligenza e adeguatezza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nelle presenti Condizioni generali di contratto.

Nei confronti del proprio personale l'Operatore Economico si impegna in particolare a:

- a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;
- b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica;
- c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale dei propri tecnici, in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere nei Reparti Ospedalieri;
- d) avvalersi di personale specializzato;

- e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.

ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale dell'Operatore Economico nell'esecuzione contrattuale. Diversamente l'Operatore Economico risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile all'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico dichiara di non avere in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto mediante il Contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

8. Garanzia definitiva

All'atto della stipula del contratto, l'Operatore Economico deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del contraente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- b) il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 co. 1 del D. Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c di Tesoreria intestato ad ASU FC;
- d) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 co. 9 del Codice.

ASU FC si avvale della facoltà, ai sensi dell'art. 103, co. 11, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto.

9. Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali e risoluzione

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Operatore Economico, ASU FC, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di pretendere la risoluzione contrattuale da parte dell'Operatore Economico in liquidazione.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene risolto di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi sulla cauzione.

10. Recesso

ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto;
- c) disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica che non consentono la prosecuzione, in tutto o in parte, del Contratto;
- d) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza Regionale (C.U.C.) stipuli una convezione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel Contratto.

In caso di recesso si applica quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il diritto di recesso deve essere esercitato, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Operatore Economico via P.E.C., decorsi i quali l'Azienda prende in consegna i Servizi e verifica la regolarità dei medesimi. In tale ipotesi sarà corrisposto all'Operatore Economico il compenso per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

L'Operatore Economico potrà recedere dal Contratto soltanto per giusta causa da comunicarsi per iscritto all'Azienda, mediante P.E.C., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tale ipotesi all'Operatore Economico sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, ove di utilità per l'Azienda, sino al momento del recesso.

11. Penali

L'Operatore Economico è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nelle presenti Condizioni generali di contratto e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati direttamente o indirettamente ad ASU FC, derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

In caso di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti o di mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo previsto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore Economico avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore Economico non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

12. Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

È vietata la cessione del Contratto, ne consegue che l'Operatore Economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il Contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

L'Operatore Economico deve indicare all'atto di offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 105, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

13. Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto (*ipso iure*), per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico ovvero nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:

- a) la cessione totale o parziale del contratto;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);
- c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- e) i casi previsti dall'art. 108, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Nel caso in cui l'Operatore Economico incorra in inadempienze diverse da quelle previste nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.

ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art. 1223 del Codice civile.

14. Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

15. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), in persona del Direttore Generale, con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 Udine - 33100, che effettuerà il trattamento, in modalità cartacea e/o elettronica, limitatamente allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

I dati di cui trattasi non saranno divulgati a terzi, fatto salvo il diritto di accesso di eventuali soggetti interessati ai sensi della L. n. 241/1990. In tal caso sarà cura di ASU FC acquisire il consenso dell'Operatore Economico.

L'interessato potrà contattare, in ogni momento, il Data Protection Officer (D.P.O.) di ASU FC, inoltrando la richiesta all'indirizzo email dedicato, rdp@asu.fc.sanita.fvg.it depositando la richiesta per iscritto all'Ufficio del protocollo ovvero inviando la medesima con raccomandata A/R alla sede di ASU FC. Nell'ipotesi di presunta violazione, è, inoltre, possibile presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

16. Clausola finale

Il Contratto e i relativi allegati costituiscono integrale manifestazione della volontà delle Parti, che hanno piena conoscenza delle sue clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano di approvare sia singolarmente che nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto e ai suoi allegati dovrà essere approvata per iscritto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di ASU FC non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lei spettanti, nei limiti della prescrizione.

17. Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia.

1. L'Operatore Economico si impegna a restituire copia del presente "Condizioni generali di contratto" debitamente sottoscritte per accettazione.
2. I documenti debitamente sottoscritti potranno essere trasmessi anche a mezzo di posta certificata (all'indirizzo P.E.C. asu.fc@certsanita.fvg.it). In tal caso si richiede l'apposizione della firma elettronica.

Nell'ipotesi in cui la firma sia apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante, si richiede la trasmissione dell'atto conferente i relativi poteri.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 s.m.i. si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);

Struttura competente: S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi.

Responsabile del procedimento: avv. Ladi De Cet.